



319/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della
dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle
pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 80095 del Registro di
Segreteria,

sul ricorso proposto dal sig. **XX** (c.f.:
omissis), rappresentato e difeso dagli avv.

Fausta Di Grazia (c.f. DGRFST51A58H501M) e Mario
Manca (c.f. MNCMRA55E18H501T),

contro

il **Centro Informatico Amministrativo Nazionale della
Guardia di finanza** (C.I.A.N.), in persona del
rappresentante legale *pro tempore*.

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Udita all'udienza del 25 giugno 2025, con
l'assistenza del segretario dott.ssa Federica
Sperapani, l'avv. Fausta Di Grazia per il ricorrente.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso del 18 luglio 2023 il sig. chiedeva di riformare il decreto n. 2135 del 5 agosto 2019 e, di conseguenza, di accertare e dichiarare il diritto alla riliquidazione della pensione mediante la valorizzazione dei contributi versati nel periodo di permanenza in ausiliaria. Chiedeva altresì la liquidazione degli arretrati a mente dell'art. 2, comma 2, r.d.l. n. 295/1939 nonché di quanto dovuto per interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria sulle maggiori somme spettanti per tutte le mensilità maturate e sino al saldo effettivo, con vittoria di spese e compensi di causa.

2. In data 9 giugno 2023 il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, in quanto per mero errore era stato presentato dinanzi ad una Sezione della Corte dei conti territorialmente incompetente. Chiedendo dunque di dichiarare l'estinzione del giudizio.

3. All'odierna udienza, come da verbale, è comparso l'avv. Fausta Di Grazia che ha ribadito la rinuncia al ricorso.

La causa è stata trattenuta in decisione, con lettura

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia agli atti del presente giudizio.

2. L'art. 110 c.g.c. dispone che "la rinuncia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa", precisando che "la rinuncia produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme". In coerenza con il principio di economia processuale, la giurisprudenza contabile ha chiarito che l'accettazione della rinuncia, richiesta dalla citata disposizione, deve ritenersi necessaria solo con riferimento alla parte costituita, la quale potrebbe aver interesse alla prosecuzione del giudizio (cfr. Sez. Puglia, sent. n. 803/2019, Sez. Liguria, sent. n. 35/2021).

Nel caso di specie, al fine della dichiarazione di estinzione del giudizio, in applicazione dei richiamati principi, può dunque ritenersi non necessaria l'accettazione della rinuncia da parte dell'Amministrazione resistente, non essendo costituita. Peraltro, non risulta che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della presente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

udienza, sia stato notificato all'Amministrazione stessa.

Ne consegue che il giudizio può essere dichiarato estinto per rinuncia del ricorrente.

3. Ai sensi dell'art. 110, comma 7, c.g.c., la declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, dichiara l'estinzione del presente giudizio per rinuncia del ricorrente.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

consiglio del 25 giugno 2025.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 01.07.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
01.07.2025 12:35:55
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03